

Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10.

## **Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino.**

(B.U. 5 marzo 1980, n. 10)

### **Art. 1.**

La Regione Piemonte, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, e per facilitare l'avvicinamento di piu' larghi strati della popolazione alla musica, favorisce l'attivita' istituzionale dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino.

In particolare la Regione:

- a) eroga annualmente all'ente autonomo Teatro Regio - ai sensi dell'art. 16, lett. a) della legge 14-8-1967, n. 800 - contributi per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'ente;
- b) favorisce, in collaborazione con gli enti locali interessati del Piemonte, il decentramento di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino in localita' della regione che dispongano di idonee strutture;
- c) organizza, in collaborazione con l'ente autonomo Teatro Regio di Torino, rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da localita' della Regione esterne al capoluogo, nonche' a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile.

### **Art. 2.**

Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino designati dal Consiglio Regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della legge 14-8-1967, n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.

### **Art. 3.**

Per le finalita' di cui al precedente art. 1, comma 2°, lett. a), e' autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11.845, con la denominazione "Contributo all'ente autonomo Teatro Regio di Torino per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'ente" e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenze e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 4.**

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, comma 2°, lettera b), e' autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 250 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione

medesimo, del capitolo n. 11850 con la denominazione "Contributi e altri oneri per il decentramento di iniziative musicali dell'ente autonomo Teatro Regio in localita' del Piemonte", e con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 5.**

Per le finalita' di cui al precedente art 1 comma 2°, lettera c), e' autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 50 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11855, con la denominazione "Contributi ed altri oneri, compreso l'acquisto di biglietti e abbonamenti, per spettacoli diurni e/o festivi realizzati dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.